

ItaliaOggi

Numero 178, pag. 45 del 28/7/2007

Autore: di **Gabriele Ventura**

Titoli, salva la libera iniziativa

*Le precisazioni del ministro Bonino dopo l'ok del consiglio dei ministri alla direttiva qualifiche
Gli organismi professionali potranno presentare le piattaforme*

La direttiva qualifiche passa l'esame del consiglio dei ministri. Lo schema di decreto legislativo di recepimento, è uscito infatti pressoché indenne, ieri, dall'esame preliminare di Palazzo Chigi. Confermata, quindi, la versione del testo che in questi giorni ha scatenato la dura reazione degli ordini e di parte delle libere associazioni (si veda ItaliaOggi di ieri). A questo proposito, la nota informativa diramata dalle politiche comunitarie precisa che la possibilità di iniziativa per la presentazione di piattaforme comuni alla Commissione europea è consentita anche agli organismi professionali. Ma vediamo, dal punto di vista normativo, quali sono i punti più importanti del dlgs che recepisce la direttiva 2005/36/Ce. Innanzitutto, si tratta di una norma quadro che disciplina, per l'accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, il riconoscimento delle qualifiche già acquisite in uno o più stati membri della Ue. Rivolgendosi a tutte quelle professioni che non hanno già una direttiva di riferimento. Il decreto entra nel dettaglio, poi, per le professioni di medico chirurgo, farmacista, ostetrica, veterinario, odontoiatra, infermiere e architetto.

Riconoscimento dei titoli per prestazioni occasionali. Il professionista straniero, quindi, potrà venire in Italia in regime di libera prestazione di servizi oppure per prestazioni occasionali e temporanee. E, a seconda dei casi, le condizioni previste dal decreto sono più o meno agevoli. Per le prestazioni occasionali (artt. dal 9 al 15), infatti, il professionista che arriva per la prima volta in Italia deve informare, 30 giorni prima, l'autorità competente con una dichiarazione scritta, valida un anno e rinnovabile, con informazioni sulla prestazione che intende svolgere e il tipo di copertura assicurativa. Nel caso delle professioni regolamentate con ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, invece, l'autorità competente può procedere a una verifica preliminare per evitare danni gravi al destinatario. Il decreto, poi, prevede (art. 13) l'iscrizione automatica del professionista straniero in un'apposita sezione dei rispettivi albi istituiti e tenuti presso i consigli provinciali e il Consiglio nazionale.

Riconoscimento in regime di stabilimento. Se il professionista, invece, arriva in Italia in regime di stabilimento, i dipartimenti e ministeri competenti indicano una conferenza di servizi per la valutazione dei titoli. Lo stato, poi, provvede al riconoscimento con decreto motivato, entro tre mesi dall'invio della documentazione.. Sono previste misure compensative, come un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale (art. 22), inoltre, per colmare eventuali differenze formative. Una prova attitudinale, invece, è richiesta per l'accesso alle professioni di avvocato, dottore commercialista, ragioniere e perito commerciale, consulente per la proprietà industriale, consulente del lavoro, attuario e revisore contabile.

Le piattaforme. Il dlgs, inoltre, dà la possibilità agli stati membri di creare delle piattaforme comuni in grado di colmare le differenze sostanziali individuate tra i requisiti in materia di formazione esistenti per una determinata professione. Differenze che sono individuate tramite il confronto tra la durata e i contenuti della formazione in almeno due terzi degli stati membri. Tali piattaforme saranno poi sottoposte alla Commissione europea. Che, dopo aver consultato i diversi stati, approva il provvedimento sulla base di apposita procedura.

I chiarimenti del ministro. Il ministro per le politiche europee, Emma Bonino, ha chiarito, al termine del Consiglio dei ministri, i punti che hanno suscitato polemiche in questi giorni. Riferendosi alla presunta equiparazione di ordini e associazioni, infatti ha dichiarato che «le polemiche sorte in questi giorni mi paiono veramente di retroguardia, volte a contestare l'equiparazione, a questi specifici fini e non ad altri, delle professioni non regolamentate allorquando si tratta di disciplinare in sede europea i criteri per l'armonizzazione di tali professioni». Sulla partecipazione alle piattaforme, la Bonino ha chiarito che l'articolo 25 «non incide in alcun modo sulla libera iniziativa, in ambito europeo, di associazioni e organismi, compresi gli ordini, rappresentativi delle professioni».

riproduzione riservata